



Relazione al progetto di legge
“Istituzione Parco Marino Regionale Fondali di Capocozzo – S. Irene – Pizzo
Calabro –Capo Vaticano”

La Regione Calabria promuove l'istituzione di aree protette per il conseguimento di una gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, del rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale e della conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici.

L'ambiente marino costituito dai Fondali di Capocozzo – S. Irene – Pizzo Calabro –Capo Vaticano, posizionati in un'area di notevole interesse paesaggistico calabrese, ricadenti nei Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi costituisce, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.10 del 14/07/2003 “Norme in materia di aree protette”, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali e vegetali di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo.

L'area in oggetto è interessata dalla presenza di tre SIC: il Sito di Interesse Comunitario “Fondali di Capo Cozzo – S. Irene” (Codice Sito Natura 2000 IT9340094), il Sito di Interesse Comunitario “Fondali di Pizzo” (Codice Sito Natura 2000 IT9340092) e il Sito di Interesse Comunitario “Fondali di Capo Vaticano” (Codice Sito Natura 2000 IT9340093) ai sensi della Direttiva Habitat 43/92/CEE.

Sullo sfondo dei fondali in alcuni periodi (tra ottobre e dicembre), risultano splendide e suggestive le immagini dell'arcipelago delle isole Eolie con in primo piano il vulcano di Stromboli in perenne attività.

L'istituendo Parco Marino Regionale ha lo scopo, non solo di preservare uno degli ambienti marini più affascinanti della costa tirrenica, ma soprattutto, rappresenta l'esempio di come si possa egregiamente coniugare conservazione con fruizione e divulgazione: i nostri mari rappresentano infatti un serbatoio di varietà e ricchezza, un inestimabile tesoro sommerso, uno scrigno da custodire e preservare per l'inestimabile suggestione del paesaggio e per l'ingente ricchezza di natura e biodiversità.

Caratteristica peculiare di questi fondali è la presenza di secche rocciose con andamento sub-parallelo alla costa. Incantevole è il degrado roccioso: la secca infatti muore sul fondale sabbioso, franando bruscamente. Innumerevoli sono i buchi, gli anfratti, gli archi naturali e le spaccature nella roccia. Interessanti sono le immersioni, non solo per le specie ittiche presenti, ma anche per la presenza di reperti di archeologia subacquea.

L'area presenta un alto grado di vulnerabilità, per pesca a strascico anche sotto costa, ancoraggi non su boe fisse, inquinamento organico da scarichi di impianti fognari a mare.

E' presente, sui fondali, uno degli esempi più belli di flora e fauna mediterranea. Caratterizza i fondali una estesa prateria di *Posidonia* climax, ad alta biodiversità, importante nursery per pesci anche di interesse economico, e per la salvaguardia delle coste dall'erosione. Ma vi troviamo anche praterie di margherite di mare, spirografi, spugne, ecc.


Oltre alla comune fauna mediterranea: scorfani, saraghi, occhiate, polpi, murene, pagelli, orate, mormore, sono presenti varie specie di serranidi e numerose sono le cernie, alcune delle quali anche di notevoli dimensioni.

L'area marina, nella stagione primaverile e autunnale, è zona di passaggio di numerose specie pelagiche, tonni, ricciole, palamite nonché di delfini e stenelle, e sono state avvistate anche tartarughe marine della specie *Caretta caretta*.

IL Dirigente Generale
Dott. Giuseppe Graziano




L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente
On.le Diego Tommasi



REGIONE CALABRIA

ISTITUZIONE PARCO MARINO REGIONALE
“FONDALI DI CAPOCOZZO – S. IRENE – VIBO MARINA-
PIZZO CALABRO– CAPO VATICANO - TROPEA”

PROPOSTA DI LEGGE



Art.1

Istituzione del Parco Marino Regionale “Fondali di CapoCozzo – S. Irene – Vibo Marina - Pizzo Calabro – Capo Vaticano - Tropea”

1. Ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 10/2003 (Norme in materie di aree protette) è istituito il Parco Marino Regionale “Fondali di Capocozzo – S. Irene – Vibo Marina - Pizzo Calabro – Capo Vaticano -Tropea”, nei Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi di seguito denominato parco.
2. Il parco è classificato ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 10/2003 come parco marino.

Art.2

Descrizione dell’area

1. L’ambiente marino costituito dai Fondali di Capocozzo – S. Irene – Vibo Marina -Pizzo Calabro–Capo Vaticano -Tropea, posizionati in un’area di notevole interesse paesaggistico calabrese, ricadenti nei comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi.
2. costituisce, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n.10 del 14/07/2003 “Norme in materia di aree protette”, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali e vegetali di interesse naturalistico, culturale, educativo e ricreativo. L’area in oggetto è interessata dalla presenza di tre SIC: il Sito di Interesse Comunitario “Fondali di Capo Cozzo – S. Irene” (Codice Sito Natura 2000 IT9340094), il Sito di Interesse Comunitario “Fondali di Pizzo” (Codice Sito Natura 2000 IT9340092) e il Sito di Interesse Comunitario “ Fondali di Capo Vaticano” (Codice Sito Natura 2000 IT9340093) ai sensi della Direttiva Habitat 43/92/CEE.
3. I Fondali di Capo Cozzo – S. Irene – Vibo Marina - Pizzo Calabro –Capo Vaticano - Tropea sono caratterizzati da uno degli esempi più belli di flora e fauna mediterranea. Caratterizzano i fondali una estesa prateria di *Posidonia climax*, ad alta biodiversità, importante nursery per pesci anche di interesse economico, e per la salvaguardia delle coste dall’erosione, sottoposta a sottoposta a fenomeni di regressione e ad alto grado di vulnerabilità legato alla pesca abusiva con reti a strascico, anche sotto costa, all’inquinamento organico da scarichi di impianti fognari a mare, e ad ancoraggio non su boe fisse.
4. Caratteristica peculiare di questi fondali è la presenza di secche rocciose con andamento sub-parallelo alla costa. Incantevole è il degrado roccioso: la secca infatti muore sul fondale sabbioso, franando bruscamente. Innumerevoli sono i buchi, gli anfratti, gli archi naturali e le spaccature nella roccia. Interessanti sono le immersioni, non solo per le specie ittiche presenti, ma anche per la presenza di reperti di archeologia subacquea.
5. Oltre alla comune fauna mediterranea: scorfani, saraghi, occhiate, polpi, murene, pagelli, orate, mormore, varie specie di serranidi, etc., numerose sono le cernie, alcune delle quali anche di notevoli dimensioni. L’area marina, nella stagione primaverile e autunnale, è zona di passaggio di numerose specie pelagiche, tonni, ricciole, palamite nonché di delfini e stenelle, e sono state avvistate anche tartarughe marine della specie *Caretta caretta*.

Art. 3

Finalità del parco

1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
 - a) La conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologiche, singolarità faunistiche;
 - b) La tutela della biodiversità e dell’equilibrio complessivo del territorio;
 - c) La salvaguardia e la valorizzazione dei valori paesaggistici del territorio;
 - d) La conoscenza scientifica della flora e della fauna finalizzata al monitoraggio ed al censimento, con particolare attenzione per le specie endemiche e rare;
 - e) La fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.

Art. 4

Perimetrazione

1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

Art. 5

Ente di gestione del parco

1. La gestione provvisoria del parco fino alla costituzione dell'ente di gestione è affidata, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della L.R. n. 10/2003, ad un apposito Comitato di gestione provvisorio, istituito dal Presidente della Giunta Regionale.
2. Per la costituzione dell'Ente di gestione del parco e l'approvazione del relativo statuto si applicano gli artt. n. 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16 della L.R. n. 10/2003.
3. Lo statuto, ai sensi dell'art. 24 della legge 394/1991, disciplina quanto previsto dall'art. 17 della L.R. n. 10/2003, per come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. A) della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

Art. 6

Strumenti di pianificazione

1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all'ente gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco previsti dagli artt. 18, 19 e 21 della L.R. n. 10/2003:
 - a) Piano per il parco;
 - b) Regolamento del parco;
 - c) Piano pluriennale economico e sociale.
2. La formazione del Piano del parco, che è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi, è disciplinata dagli artt. 10 e 18 della L.R. n. 10/2003.
3. Il Regolamento del parco, redatto ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 10/2003, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, è predisposto dall'Ente parco contestualmente al piano per il parco del quale è parte integrante.
4. Il Piano pluriennale economico e sociale è elaborato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 10/2003, dalla Comunità del parco entro 12 mesi dalla sua costituzione, e specifica gli obiettivi da conseguire, definisce le priorità, i tempi, le risorse necessarie ed i finanziamenti, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 10/2003.

Art. 7

Norme di salvaguardia

1. Fino alla data di pubblicazione del Piano del parco e del Regolamento del parco, all'interno del perimetro del parco si applicano le norme previste dalla L.R. n. 10/2003, fatte salve le disposizioni più restrittive previste da leggi nazionali, da strumenti di pianificazione sovraordinati, dagli strumenti urbanistici comunali o da altre leggi regionali, anche posteriori rispetto alla presente legge.
2. All'interno del perimetro del parco si prevedono, negli strumenti di pianificazione di cui alla L.R. n. 10/2003, le seguenti restrizioni e regolamentazioni:
 - a. regolamentazione dell'attività subacquea;
 - b. regolamentazione della pesca;
 - c. regolamentazione degli ormeggi.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Alla determinazione degli eventuali oneri, derivanti dalla presente legge, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, in sede di legge finanziaria regionale.
2. Qualora i fondi nell'anno finanziario in corso non vengano impegnati completamente, la parte restante sarà utilizzata l'anno successivo entrando a far parte della somma indistinta del capitolo medesimo.
3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente stabilita con legge di bilancio.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



TAVOLA 1

SCALA 1:25.000

SIC - IT9340093 "Fondali di Capo Vaticano"




TAVOLA 2

SCALA 1:25,000

Parco Marino Regionale Fondali di Pizzo, Capocozzo - S. Irene e Capo Vaticano




TAVOLA 3

SCALA 1:25.000

Parco Marino Regionale Fondali di Pizzo, Capocozzo - S. Irene e Capo Vaticano

SIC - IT9340094 "Fondali di Capocozzo - S. Irene"




TAVOLA 4

SCALA 1:25.000

Parco Marino Regionale Fondali di Pizzo, Capocozzo - S. Irene e Capo Vaticano

SIC - IT9340094 "Fondali di Capocozzo - S. Irene"




TAVOLA 5

SCALA 1:25.000

Parco Marino Regionale Fondali di Pizzo, Capocozzo - S. Irene e Capo Vaticano




TAVOLA 6

SCALA 1:25.000

Parco Marino Regionale Fondali di Pizzo, Capocozzo - S. Irene e Capo Vaticano

SIC - IT9340092 "Fondali di Pizzo Calabro"

